

Piani di Protezione Civile a scala Comunale e Intercomunale

Premessa introduttiva

Lo scopo principale della stesura di un Piano di Protezione Civile Comunale o Intercomunale, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione; conseguentemente è fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione. Il piano di emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato territorio.

L'elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Il piano deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti nel Comune con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito provinciale e regionale (art. 108 D.L. 112/98).

Il termine "Protezione Civile" spesso si identifica con il mero soccorso prestato da colonne composte da personale equipaggiato, inquadrato e addestrato che (in un tempo più o meno breve) devono raggiungere l'area dell'evento calamitoso per prestare i primi aiuti.

In realtà molti eventi devono essere affrontati nello spazio di poche ore: un tempo drammaticamente limitato che deve, perciò, vedere l'impegno in prima persona della stessa comunità colpita. In tal senso è di fondamentale importanza che le comunità locali siano già da ora organizzate per affrontare un disastro strutturandosi non già intorno ad un piano di soccorso ma, bensì, intorno ad un Piano di Protezione Civile basato sul concetto di "autoprotezione".

Un piano di protezione civile può definirsi come una serie di procedure da affidare ad identificabili persone, per affrontare un disastro o un allarme (ogni persona preposta dovrebbe trovarsi automaticamente al posto e al compito che gli è stato affidato dal piano), e nasce sostanzialmente da uno studio sulla vulnerabilità del territorio, sulla possibilità che questo sia investito da un evento disastroso e sull'analisi del rischio massimo ipotizzabile. Questa analisi può essere quantizzata effettuando una lettura degli eventi calamitosi che si sono verificati in passato nel territorio in esame e che possono, quindi, riproporsi.

Un piano deve essere il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Piano di Protezione Civile è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia.

Al fine di facilitare l'attività dei Comuni circa l'articolazione delle procedure di pianificazione e di soccorso, si consiglia opportunamente di far riferimento al metodo Augustus, che rappresenta uno strumento di riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze utilizzato dalla Protezione Civile italiana, inquadrato dalla legge 225/92, modificata dalla legge 100 del 12 luglio 2012.

Il metodo Augustus è un sistema efficace, semplice, flessibile per la gestione delle emergenze che fornisce sia i criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall'estensione e dall'entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e Amministrazioni coinvolte; sia linguaggi e procedure unificate che consentano una immediata e univoca comunicazione e un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza.

Questo metodo prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario ovvero l'area che deve essere sottoposta a pianificazione, successivamente l'individuazione dei rischi peculiari all'area in questione e per ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?". Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di 14 funzioni di supporto che corrispondono a tutte le figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore. Tali funzioni sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma soprattutto nelle fasi precedenti ad essa di pianificazione e prevenzione. Le 14 funzioni, sono tali in tutto il territorio nazionale e a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale), tranne nel caso dei Comuni dove avviene una pianificazione che individua 9 funzioni di supporto.

Considerata la tipologia specifica del rischio incendi di interfaccia, anche in relazione alle risorse del Comune, non è necessario che siano indicate tutte le 9 funzioni previste idealmente, ma si possono ragionevolmente accorpate nel modo seguente: 1 (tecnico scientifica – pianificazione; servizi essenziali; censimento danni, persone e cose), 2 (sanità, assistenza sociale e assistenza alla popolazione), 3 (volontariato; materiali e mezzi), 4 (mass media ed informazione; trasporti e circolazione - viabilità; telecomunicazioni).

Il Piano di protezione civile in generale deve rispondere alle seguenti domande:

- quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale?
- quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
- quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana?
- a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?

Modello tipo

La struttura del piano

Il piano va, pertanto, strutturato sulla base di questi tre elementi principali:

- a) i **Dati di base**: raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari, raccolta di dati puntuali e precisi riferita agli specifici scenari, al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione dell'emergenza;
- b) **gli Scenari**: elaborazione dello scenario dell'evento atteso, in relazione a tutti i dati e le informazioni raccolte nelle fasi precedenti, con la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio a causa di eventi prevedibili o non prevedibili;
- c) il **Modello di intervento** che consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti alle necessità di superamento dell'emergenza, mediante l'utilizzo razionale di tutte le risorse umane, le attrezzature e mezzi disponibili. Questa fase del progetto è il risultato pratico e concreto della programmazione e pianificazione precedente. L'obiettivo è quindi quello di proporre un'organizzazione ed un modello d'intervento della struttura di comando e controllo di protezione civile adeguati ad affrontare gli scenari di rischio possibili individuati. Per ogni rischio e conseguente scenario specifico si propongono poi le procedure d'intervento dei componenti la struttura di protezione civile locale (COC), dove è individuato "chi fa e che cosa" (durante le diverse fasi di allerta).

Dati di base

Si articola secondo le seguenti fasi di lavoro :

- censimento e raccolta dei dati, dove vengono raccolti tutti i dati relativi al territorio (amministrativi, demografici, ecc.), infrastrutture (viabilità, reti tecnologiche, ecc.);
- censimento di tutti i mezzi di proprietà dell'Amministrazione comunale e quindi di possibile ed immediato impiego in caso di emergenza;
- analisi della pericolosità territoriale, dove vengono individuate sul territorio tutte le aree fonte di pericolo mediante un censimento di tutti i possibili fenomeni che possono determinare situazioni di criticità. In particolare vengono censite le seguenti tipologie di pericolo (idrogeologico, esondazione fluviale, esondazione lacustre, incendi boschivi). L'individuazione dei fattori di pericolosità presenti sul territorio comunale va fatta sulla base di una puntuale analisi delle condizioni ambientali e delle attività umane.
- popolazione esposta al rischio, che consiste nel predisporre un elenco dettagliato della popolazione esposta al rischio, dove vanno opportunamente evidenziate le fasce particolarmente a rischio, quindi la popolazione di età inferiore ai 15 anni e le persone di età superiore ai 65 anni, soggetti portatori di handicap.
- beni esposti al rischio, ovvero l'elenco di una serie di punti sensibili e da presidiare, determinati sulla base delle cartografie del rischio e su indicazioni di persone risorsa o esperti che conoscono il territorio comunale nei suoi vari aspetti.

- evacuazione e sicurezza della popolazione, a seconda degli indici di rischio vanno opportunamente individuate una serie di zone eventualmente da evacuare a seconda del verificarsi di uno specifico scenario di rischio. Per ogni zona devono essere fornite una serie di elementi sintetici utili alla gestione dell'emergenza. Quando necessario possono essere predisposti piani di evacuazione dettagliati. Inoltre per poter garantire l'efficacia delle operazioni di evacuazione il piano deve prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti e i mezzi di soccorso a disposizione. L'evacuazione è da considerare come ultima azione da attuare, qualora non ci siano altri sistemi o procedure efficaci (portarsi al piano superiore in caso di alluvione; .

- sistemi di allarme per la popolazione, va indicato in che modo la popolazione sarà mantenuta costantemente informata sull'evento previsto e sulle attività disposte dal Centro Operativo Comunale (COC), tramite i sistemi di allertamento acustici o comunicazioni porta a porta attivati da un soggetto identificabile, oppure attraverso la collaborazione di radio private locali.

- cartografia dei siti e dei presidi di protezione civile, in tale cartografia va rappresentata, con opportuna simbologia e corredo di database informativo dedicato ad indirizzi e numeri telefonici di emergenza, l'ubicazione del Centro Operativo Comunale (COC), dei percorsi alternativi, delle aree di attesa, di ricovero e di ammassamento ed ogni altra informazione utile (utilizzando la simbologia standard).

La funzione della cartografia dei siti e dei presidi è quella di rendere disponibile in forma semplificata, cartacea od informatica, le informazioni necessarie alla gestione corrente dell'emergenza razionalizzando, attraverso procedure standardizzate sia i livelli evolutivi dell'evento sull'ambiente antropizzato sia i riferimenti (siti e presidi) fisici necessari al superamento dell'emergenza in corso.

Definizione degli scenari degli eventi attesi

Tutti i dati e le informazioni raccolte nelle fasi precedenti consentono la redazione dello scenario dell'evento atteso, ovvero la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio a causa eventi prevedibili o non prevedibili. Per ogni scenario di rischio dovrà essere redatta un'apposita cartografia di maggior dettaglio. La "cartografia del rischio" dovrà evidenziare con opportuna simbologia gli scenari degli eventi attesi sul territorio comunale alla scala operativa del 25.000 o meglio del 10.000 rappresentando, ad esempio le aree soggette ad inondazione, quelle in frana reale o potenziale, le zone interessate da problematiche ambientali od antropiche, le zone a rischio per eventuali incendi di interfaccia, i maggiori punti di vulnerabilità viaria, i servizi essenziali ecc.. Per ogni area a rischio, con una visione comunque globale alla scala comunale, deve essere evidenziato il rapporto tra area a rischio e stato di pericolo per persone, cose e servizi al fine di poter individuare a priori o in corso di evento le migliori strategie di difesa attiva e preventiva.

Per il rischio idrogeologico e idraulico, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, dovrà effettuarsi in relazione ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, che rappresentano lo strumento per l'individuazione degli scenari di riferimento. Questo tipo di scenario è statico, ma occorre considerare scenari intermedi che si verificano con i livelli di criticità crescenti. Si dovrà iniziare partendo dalle aree a pericolosità elevate, perimetrare per tempi di ritorno corti, per poi considerare gli scenari con tempi di ritorno superiori. Assunto come scenario quello corrispondente ad una piena straordinaria e quindi relativa ad una criticità elevata, il livello di

criticità moderata corrisponderà ad una piena ordinaria oppure sarà relativo a situazioni locali rilevate attraverso indicatori sul posto. Dovrà essere effettuata una descrizione sommaria della dinamica dell'evento che tenga conto della tipologia del fenomeno che può innescare l'evento (es. piogge brevi e intense o piogge deboli e persistenti); del tempo di risposta del bacino (tempo che intercorre tra il momento in cui si verificano le precipitazioni e il momento in cui si verificano gli effetti); individuazione di punti critici (es. tratti di corsi d'acqua in cui non esistono condizioni di sicurezza, bruschi restringimenti, insufficienti sezioni di deflusso, possibili ostruzioni a causa di manufatti, incendi boschivi); determinazione delle aree di esondazione, anche in modo speditivo; individuazione degli esposti (sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, il Comune deve individuare gli elementi esposti).

Per il rischio di incendio di interfaccia, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, dovrà effettuarsi in relazione alle diverse caratteristiche vegetazionali presenti nella fascia perimetrale delle aree antropizzate, larga 200 metri circa, nonché sull'analisi dei seguenti sei fattori: tipo di vegetazione, densità della vegetazione, pendenza, tipo di contatto, incendi pregressi, classificazione del Piano regionale antincendi circa le classi di rischio dei Comuni, cui è stato attribuito un peso diverso in relazione all'incidenza che ciascuno di questi ha sulla dinamica dell'incendio. All'interno della fascia perimetrale, nell'ambito delle aree di interfaccia, ovvero nelle fasce di contiguità tra le diverse strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente, si dovranno considerare tutti gli esposti presenti che potrebbero essere interessati dal fronte dell'eventuale incendio. La valutazione del rischio si effettuerà incrociando il valore della pericolosità con la vulnerabilità attribuita a ciascun esposto sensibile. Sulla base delle diverse classi di rischio presenti nella fascia perimetrale e della distribuzione della vulnerabilità delle strutture antropiche, interne alla fascia di interfaccia, il Comune dovrà predisporre una pianificazione di dettaglio.

Modello di Intervento

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento (art.2, L.225/92, come modificato dalla legge 100/2012).

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

La scelta dell'ubicazione di tale Centro dovrà essere in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza.

Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle responsabilità sindacali di cui ai precedenti paragrafi; di norma il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di protezione civile individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento dell'evento.

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento.

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento stesso.

Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima è stata prevista o si è manifestata. Tutte le attività sindacali sono supportate dall'attivazione di Funzioni di Supporto che si identificano essenzialmente in azioni e responsabili.

Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza e in relazione alle risorse umane disponibili.

LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative schematizzate. Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni. Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con prosecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.

Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio (alluvioni, eventi meteorologici pericolosi, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede le fasi di pre-allerta, attenzione, preallarme e allarme.

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Sindaco o da un suo delegato, sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati.

E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle misure previste dal Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi momenti di risposta.

Comprende i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (incidenti chimico-industriali, tromba d'aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di rischio.

Rischio idrogeologico e idraulico

Le situazioni di rischio idrogeologico sono generalmente determinate sulla base delle precipitazioni atmosferiche piovose che causano situazioni di instabilità dei suoli e fenomeni di tipo idraulico nei corpi idrici.

A livello regionale, il rischio idrogeologico e idraulico, viene diramato dalla Direzione Generale della Protezione

Civile, attraverso la sala operativa SORI (Sala Operativa Regionale Integrata), attraverso la commissione di Allerte meteorologiche+. Infatti, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di protezione civile, le procedure fanno riferimento alla direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, adottata con decreto del 27 marzo 2006, ai sensi della direttiva PCM del 27 febbraio 2004. La direttiva Assessoriale succitata, nell'individuare la autorità locali di protezione civile, i presidi territoriali e idraulici, ha fornito una serie di indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento e coordinamento delle risorse al verificarsi delle eventuali emergenze. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, e con la trasmissione da parte del Dipartimento di Protezione Civile dell'avviso meteo con criticità di allerta moderata e/o elevata, il funzionario della SORI, provvederà alla trasmissione via fax del comunicato di allerta a tutti gli Enti: Prefetture-UTG, Comuni, Province, Presidi Territoriali (Corpo Forestale e di V.A., Ente Foreste della Sardegna e Associazioni di Volontariato) territorialmente coinvolti dall'evento.

Tutte le procedure operative e i ruoli assegnati a ciascuna componente, dovranno inoltre essere uniformate con la recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. La succitata direttiva è disponibile anche sul sito internet della regione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/>, nella sezione Leggi e ordinanze . Decreti Presidente Consiglio dei Ministri+.

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi meteoroidrologici attesi, con il superamento di determinate soglie pluvioidrometriche. Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, significativamente omogenei circa l'atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteoroidrologici e dei relativi effetti.

Il territorio della Sardegna è suddiviso in 7 *zone di allerta* che corrispondono a quelle individuate dal progetto nazionale dei Centri Funzionali (all. A) ricomprese nei 7 sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa l'isola ai sensi della L. 183/89, al cui interno ricadono i territori di Province e Comuni (all'Allegato B della direttiva assessoriale del 27 marzo 2006).

I livelli di criticità da considerare sono i seguenti:

Situazione di criticità ordinaria: è quella che può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie, fatta salva l'attenzione da porre in relazione all'evolversi dell'evento. Non viene emesso alcun avviso da parte della Direzione Generale della Protezione Civile.

Criticità moderata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per durate brevi (fino a 6 ore) gli effetti sono limitati a probabili smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica (PAI), ad aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla sollecitazione del reticolo idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha una saturazione del suolo con aumento della pericolosità di frana, un aggravamento delle condizioni dei reticoli principali dei bacini di medie e grandi dimensioni ed una diminuzione dei volumi di laminazione delle piene dei serbatoi artificiali, con conseguente necessità di scarico da parte dei soggetti gestori dei serbatoi.

Criticità elevata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per brevi durate (fino a 6 ore) si determina un probabile aggravamento delle situazioni indicate nel caso di criticità moderata con forte sollecitazione del reticolo idrografico minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità idraulica. Probabili onde di piena nei bacini di piccole e medie dimensioni (>100 kmq). Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si può attendere la formazione di piena nei reticoli idrografici principali dei bacini di medie e grandi dimensioni (>500 kmq) e il repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali anche a seguito dello scarico dei volumi d'acqua da parte dei gestori dei serbatoi artificiali.

In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ove la situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure corrispondenti a quel livello di criticità su iniziativa della D.G. della Protezione Civile.

Per gli scenari di criticità idrogeologica e idraulica di riferimento per il CFC (Centro Funzionale Centrale), circa gli effetti e danni attesi in relazione agli eventi meteo-idrogeologici, si dovrà far riferimento alla tabella aggiornata dal Dipartimento Protezione Civile Nazionale al seguente indirizzo web:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/scenari_criticit_idrogeol.wp

Attivazione delle fase operative per il rischio idrogeologico e idraulico

I Piani Comunali devono prevedere le seguenti fasi:

- **pre-allerta:** questa fase coincide con la emissione di un bollettino di Allerta meteorologica con previsione di criticità ordinaria; conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, bollettino di criticità che la SORI (Sala Operativa Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile non dirama via fax ai Comuni, ma che comunque pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile>
- **attenzione:** la fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SORI (Sala Operativa Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile, dell'Avviso di Allerta meteorologica con previsione di criticità moderata; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali (ai sensi dell'art. 2 della direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006);
- **preallarme:** questa fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SORI (Sala Operativa Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile, dell'Avviso di Allerta meteorologica con previsione di criticità elevata; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità moderata; al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l'aggravarsi della

situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali. In questa fase il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con tutte le funzioni di supporto disponibili, necessarie e propedeutiche alle eventuali attività di soccorso e assistenza alla popolazione;

allarme: la fase si attiva sempre dal Sindaco al verificarsi di un evento con criticità elevata, al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali.

Nel caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio.

Rischio incendi boschivi e di interfaccia:

Per quanto attiene il rischio incendi le competenze sulle attività di spegnimento e sul soccorso tecnico urgente, restano in capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal Piano regionale antincendio, che viene sottoposto a revisione ed approvazione annuale da parte della Giunta Regionale.

L'articolo 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, sancisce che la Regione approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti; e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

La Protezione Civile regionale

Con L.R. n. 3, del 7 agosto 2009, (art. 11, comma 6), è stata istituita, presso la Presidenza della Regione, la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il Presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.

Ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012, concernente la modifica dell'assetto organizzativo della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e istituzione della Direzione Generale della Protezione Civile, le funzioni e le competenze sulla materia antincendio e di protezione civile sono in capo alla Direzione Generale della Protezione Civile.

In particolare vengono attribuite le competenze relative agli adempimenti dettati dalla legge 353/2000 in materia di incendi boschivi:

- a) alla pianificazione, previsione e prevenzione;
- b) all'acquisizione di beni e servizi destinati all'attività antincendio.

Dal quadro normativo esposto, alla D.G. della Protezione Civile competono in materia antincendio, le seguenti linee di attività:

- studio, pianificazione e programmazione generale;
- predisposizione del piano regionale antincendio, comprese le revisioni annuali in collaborazione con le D.G. del CFVA e dell'EFVS;
- rapporti con gli Organismi dello Stato;
- rapporti con gli Enti che concorrono istituzionalmente all'attività antincendio;
- formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;
- ricerca e statistica;
- attivazione della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente);
- gestione delle funzioni di supporto previsione e volontariato presso la SOUP.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, spettano i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane.

Ai sensi della L.353/2000, art. 10, comma II, al Corpo Forestale e di V.A. spetta la rilevazione delle aree percorse dal fuoco che viene eseguita dagli Ispettorati Ripartimentali del CFVA nel rispetto della normativa

vigente e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2001 n. 36/46, che approva l'atto d'indirizzo interpretativo e applicativo dei divieti e sanzioni contenuti negli artt. 3 e 10 della su richiamata legge.

Ai sensi del suddetto decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13 gennaio 2012, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, competono in materia antincendio, le seguenti linee di attività:

- gestione del numero verde di pronto intervento 1515;
- collaborazione con le D.G. della Protezione Civile e dell'CFE per la predisposizione del piano regionale antincendio;
- definizione degli atti di pianificazione ripartimentale;
- coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei;
- gestione degli impianti di comunicazione della rete radio regionale;
- formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;
- ricerca e statistica;
- attività investigativa e di polizia amministrativa sui reati di incendio boschivo;
- la rilevazione delle aree percorse dal fuoco;
- validazione dei dati relativi ai rilievi delle superfici percorse dal fuoco e successiva pubblicazione nel SITR-IDT (sistema informativo territoriale regionale e infrastruttura di dati territoriali e nel sito del Sistema Informativo della Montagna (SIM) del CFS;
- gestione dei COP (Centro Operativo Provinciali) e delle strutture operative provinciali e locali;
- gestione delle B.O. (Basi Operative);
- gestione delle funzioni di supporto spegnimento e censimento incendi presso la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente).

I Comuni

Ai sensi dell'art. 70, della LR 12 giugno 2006, n. 9, sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni: a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005; d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile; f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali+.

I Comuni provvedono inoltre alla prevenzione degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni antincendio regionali vigenti e secondo le modalità stabilite con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Sindaco, secondo l'art. 15 della Legge 225/92, così come modificato dalla legge n.100 del 12 luglio 2012 recante "disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile", è "l'autorità comunale di Protezione civile". La stessa legge stabilisce l'obbligo che, entro 90 giorni dal 14 luglio 2012 data di entrata in vigore della medesima, ciascun comune approvi, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale.

I comuni, sul proprio territorio, devono:

- garantire l'operatività di unità di intervento laddove costituite;
- assicurare il funzionamento e l'efficienza delle unità di intervento;
- adottare uno specifico regolamento per l'organizzazione e la gestione delle unità di intervento;
- assicurare una reperibilità h24 del Presidio Operativo;
- garantire supporti logistici adeguati e assicurare la collaborazione dei propri Uffici tecnici o di Polizia Municipale qualora richiesta dal COP competente;
- attivazione delle procedure previste nel Piano di protezione civile comunale e, in particolare attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) in situazioni di estrema emergenza e nel caso di incendi di interfaccia sulla base delle informazioni ricevute dal COP;
- concorrere, ove possibile, con il CFVA e il VVF nell'attivazione dell'unità di crisi locale (PCA);
- garantire l'assistenza alla popolazione in caso di emergenza;
- presidiare gli adempimenti nei confronti delle Compagnie Barracellari, se presenti, e assicurare loro la fornitura dei DPI, l'attività formativa e lo svolgimento delle visite mediche di idoneità.

Il Sindaco, o un suo delegato, valutata l'opportunità, attiverà il proprio Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con livelli di allerta che in relazione ai livelli di criticità, determineranno la messa in atto di azioni di contrasto per il contenimento dei danni e la gestione degli interventi emergenziali.

Ai comuni compete inoltre l'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'art. 10 della Legge 353/2000, il quale può essere effettuato anche avvalendosi dei rilievi effettuati e validati dal CFVA.

Squadre di lotta comunali

L'attività di spegnimento degli incendi boschivi, è un'attività che ai sensi della succitata legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 69, è in capo alla regione e, pertanto, non delegabile ai comuni e alle province. Tuttavia, le squadre di lotta istituite nei comuni, non riconducibili ai Gruppi comunali di protezione civile o alle

Organizzazioni di Volontariato tra quelle regolarmente censite ed operativamente inserite nel sistema regionale di protezione civile, possono concorrere all'attività di prevenzione, segnalazione e spegnimento degli incendi, sulla base delle attività pianificate e previste nei piani ripartimentali. È necessario che ciascun Comune provveda ad assicurare i volontari delle proprie unità di intervento contro gli infortuni e la responsabilità civile. In tal caso, il Comune, deve rilasciare specifica dichiarazione liberatoria, nella quale si dovrà certificare il numero e le generalità degli operatori che hanno ottenuto idoneità medica e ricevuto in assegnazione il Dispositivo di Protezione Individuale AIB.

Sarà cura di ciascun Servizio Territoriale del CFVA, verificare opportunamente le effettive capacità operative degli operatori delle squadre di lotta comunali, e stabilire in sede di pianificazione ripartimentale, le procedure circa l'utilizzo, le modalità di attivazione e di coordinamento di dette squadre da parte dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento.

Il Volontariato di Protezione Civile

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del sistema regionale della Protezione Civile e dei sistemi locali (province e comuni) che lo compongono.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della Legge 353/2000, per gli interventi di lotta attiva, le regioni si avvalgono del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Ai fini delle LL.RR. 3/89 e 39/93 si intende per volontariato, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

Il volontariato si esprime: a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza; b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

Tipologia e scenari degli eventi attesi

Gli scenari attesi (incendi che si prevede si possano verificare) vengono classificati in funzione del tipo di vegetazione interessata e del tipo di obiettivo prioritario da difendere, secondo la seguente classifica a livelli:

INCENDIO DI LIVELLO %I+- Incendio che interessa vegetazione di tipo I (erba e sterpaglia), che si sviluppa prevalentemente in contesti agroforestali con continuità di combustibile veloce. Possono essere contenuti entro linee di difesa naturali e/o infrastrutture lineari (fasce parafuoco, strade, ecc).

Possono essere affrontati con attacchi di tipo diretto da terra con acqua.

INCENDIO DI LIVELLO %II+- Incendio che interessa vegetazione di tipo II (arbusti, bassa macchia e forteti degradati), che si sviluppa in contesti forestali o agroforestali con discontinuità di combustibile veloce, oppure alle condizioni meteo o orografiche predisponenti.

Possono essere affrontati con attacchi rapidi di tipo diretto e indiretto e con risorse terrestri e aeree.

INCENDIO DI LIVELLO %III+- Incendio che interessa vegetazione di tipo III (macchia alta, cedui, fustaie di latifoglie, boschi di conifere, rimboschimenti), o incendio di chioma di tipo attivo o passivo.

Possono essere affrontati con attacchi rapidi anche di tipo indiretto con uso del fuoco stesso integrato con l'acqua e con buona disponibilità di risorse terrestri e aeree.

INCENDIO DI LIVELLO %IV+o %V+o %VI+o %GRANDE INCENDIO+- Sono incendi simultanei di chioma, che a prescindere dal tipo di vegetazione interessata, tende ad assumere proporzioni devastanti minacciando insediamenti abitativi, turistici e produttivi o comunque infrastrutture civili ovvero che può estendersi su (o già interessa) aree di particolare pregio ambientale quali parchi nazionali o altre aree sottoposte a tutela ambientale.

Possono essere affrontati prevalentemente con attacchi di tipo indiretto con uso del fuoco stesso integrato con l'acqua e con alta mobilità delle risorse terrestri e aeree.

INCENDIO DI LIVELLO %VII+o %VIII+o %INCENDIO DI INTERFACCIA+- Incendio che a prescindere dal tipo di vegetazione, interessa zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con le aree naturali o con la vegetazione ed interferiscono reciprocamente.

Possono essere affrontati con diverse strategie a seconda del livello di pericolosità e di minaccia all'incolumità delle persone e dei beni.

Negli incendi che per estensione e/o pericolosità minacciano di propagarsi all'interno di nuclei abitati, le attività di lotta richiedono sia interventi di spegnimento che interventi di soccorso pubblico, attraverso l'attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) anche in contesti distanti dai centri abitati, secondo le procedure previste dal presente Piano.

L'attività di previsione del pericolo di incendio giornaliero

Con questa attività si mira a valutare giornalmente la probabilità che eventuali incendi si possano propagare più o meno rapidamente a causa delle specifiche condizioni meteorologiche desunte dalla previsione.

Nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 ottobre viene elaborato quotidianamente, a cura della Direzione Generale della Protezione Civile . Servizio Previsione e Prevenzione Rischi, il Bollettino di previsione di pericolo di incendio.

La previsione di pericolo è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli: bassa, media, alta ed estrema. Il bollettino, per ciascun livello di pericolosità, descrive tre tipologie di informazione:

Di seguito si riportano le descrizioni dei 4 livelli di pericolosità:

PERICOLOSITA' BASSA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra.

PERICOLOSITA' MEDIA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione.

PERICOLOSITA' ALTA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

PERICOLOSITA' ESTREMA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Deve essere assicurato il massimo livello di forze di lotta attiva aerea e terrestre ed assicurato il massimo grado di prevenzione attraverso il presidio e il monitoraggio del territorio mediante pattugliamento a terra.

La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it/>, all'apposita sezione dedicata ai Bollettini di previsione di pericolo di incendio.

Solo nel caso di impossibilità di pubblicazione sul sito web istituzionale del Bollettino di previsione di pericolo di incendio con livello di Pericolosità alta e Pericolosità estrema, la Direzione generale della Protezione civile provvede ad informare, tramite fax e/o mail e/o sms, COAU, Sala Sistema, Prefetture, Province, Comuni, ENEL, ANAS, DG del CFVA, DG dell'Ente Foreste della Sardegna, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, territorialmente coinvolti.

I bollettini sono accessibili a tutto il pubblico, anche al fine di ridurre i comportamenti che possano accidentalmente essere causa di pericolo di innesco. I principali fruitori delle informazioni pubblicate sono

comunque le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella campagna di lotta attiva, cui spetta l'esecuzione di specifiche azioni in funzione del grado di pericolo segnalato nel bollettino.

Pianificazione comunale

A partire dalla fine del 2007 i comuni si stanno dotando del Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio di interfaccia, attività che ha avuto avvio in seguito all'emissione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007.

I Comuni ai sensi della legge n.100 del 12 luglio 2012 recante «disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile», hanno l'obbligo, entro 90 giorni dal 14 luglio 2012 data di entrata in vigore della medesima, di predisporre ed approvare, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale.

I piani di protezione civile comunali servono quale strumento imprescindibile a supporto dell'Autorità di Protezione Civile per fronteggiare gli eventi calamitosi al fine di attuare le misure volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

I Piani Comunali devono definire un modello di intervento in conformità alle seguenti fasi:

pre-allerta:

coincide con il periodo di elevato rischio, ordinariamente dal 1 giugno al 15 ottobre; deve essere garantita la prontezza operativa della struttura di protezione civile comunale;

attenzione:

- fase previsionale: potenziamento delle strutture operative comunali nella giornata con «bollettino di previsione di pericolo di incendio» con livello di «Pericolosità alta»;

- evento in atto: al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale, secondo le comunicazioni pervenute dal COP competente;

preallarme:

- fase previsionale: potenziamento delle strutture operative comunali nella giornata con «bollettino di previsione di pericolo di incendio» con livello di «Pericolosità estrema»; devono essere avviate le attività di prevenzione con presidio e monitoraggio del territorio.

- evento in atto: quando l'incendio boschivo andrà ad interessare la fascia di interfaccia. In questa fase il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni di supporto disponibili e ritenute necessarie alle eventuali attività di assistenza alla popolazione. L'attivazione del COC dovrà essere comunicata al COP, alla SOUP e alla Prefettura;

allarme: quando l'incendio interessa direttamente una zona di interfaccia e minaccia esposti sensibili, in questo caso il COC dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio per l'assistenza alla popolazione. L'attivazione del COC dovrà essere comunicata al COP, alla SOUP e alla Prefettura;

cessato allarme: le fasi di preallarme ed allarme vengono disattivate dal Sindaco o suo delegato. Il C.O.C. provvederà a dare informazione alla popolazione attraverso le strutture operative e con l'impiego di veicoli di idonei megafoni, disponendo: la riapertura dei cancelli; il ripristino di soccorritori nei presidi e nelle aree di raccolta, in caso di evacuazione, per vigilare sul corretto rientro della popolazione; l'impiego dei mezzi per il rientro della popolazione; l'informazione alla popolazione ed ai mass media. Comunicazione del cessato allarme al COP, alla SOUP e alla Prefettura.

La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

L'attività di coordinamento della lotta attiva è competenza della Sala Operativa Unificata che assolve integralmente alle funzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353.

La SOUP è integrata con la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) di protezione civile.

La SOUP è allestita presso l'attuale sede della Direzione generale della Protezione civile, in via Biasi 7.

La Direzione Generale della protezione civile ha il compito di attivare e gestire la logistica della Operativa Unificata Permanente (SOUP), struttura operativa nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio incendi.

Le funzioni %spegnimento+incendi con mezzi aerei e terrestri e il %censimento incendi+, coordinate operativamente nella sala operativa unificata permanente, sono assegnate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ne è responsabile.

Le funzioni %previsione pericolo incendi+, %volontariato+, %assistenza alla popolazione+e i %rapporti con i mass media e la stampa+(ad eccezione della attività investigativa di competenza del CFVA) sono assegnate alla Direzione Generale della Protezione Civile che ne assume la responsabilità.

La funzione %soccorso tecnico urgente alla popolazione+in merito agli interventi di soccorso tecnico urgente, coordinata operativamente nell'ambito delle attività della SOUP, sono assegnate alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

La presenza dell'Ente Foreste della Sardegna presso la SOUP permette un efficace collegamento tra la Direzione dell'Ente e l'operatività delle squadre impegnate a livello locale.

Il Posto di Comando Avanzato (PCA)

Negli incendi che nascono nell'interfaccia o che evolvono in tale tipologia, o nel caso l'incendio assuma particolare gravità per intensità ed estensione e comporti l'apprestamento di interventi di soccorso pubblico, il COP competente, anche sulla base delle informazioni ricevute dal DOS, valuta e provvede all'attivazione del PCA (Posto di Comando Avanzato), con funzioni di centro avanzato di coordinamento delle operazioni, secondo le procedure previste dal presente Piano.

Il PCA viene attivato dai COP, anche sulla base delle informazioni ricevute dal DOS del CFVA e/o ROS dei VVF, negli incendi di interfaccia (incendi di livello V+) come definiti dal presente Piano. Il PCA garantisce il coordinamento locale delle attività ed è composto da un ufficiale del CFVA, un funzionario VV.F ed il Sindaco del comune interessato dall'evento (o un suo delegato).

Le componenti del PCA, secondo le rispettive competenze e d'intesa reciproca, dispongono lo schieramento delle forze e le azioni conseguenti. A tale scopo i Comandi provinciali VV.F., d'intesa con il COP, dispongono, se necessario e possibile, l'invio sullo scenario di uno speciale automezzo, appositamente allestito per assicurare le comunicazioni, che ospiterà il suddetto Posto di Comando Avanzato (PCA). Il PCA viene ubicato nella località ritenuta più conveniente per il miglior coordinamento delle operazioni, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5.9.

L'ufficiale del CFVA si rapporterà con il DOS sullo scenario dell'evento e con il COP competente e assumerà tutte le iniziative in relazione all'analisi della dinamica dell'incendio e alle modalità di ottimizzazione delle forze sul campo, concordando con il funzionario dei Vigili del Fuoco, le iniziative congiunte.

Al fine di omogeneizzare la terminologia si evidenzia la necessità di utilizzare i seguenti acronimi:

- CFVA, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- EFS, Ente Foreste della Sardegna;
- DOS %direttore delle operazioni di spegnimento+, operatore del CFVA che coordina le operazioni di spegnimento e bonifica;
- COC %Centro Operativo Comunale+, struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza nell'ambito della protezione civile;
- UOC %Unità Operativa di Comparto+, coincide con la Stazione Forestale e di V.A. competente giurisdizionalmente nel territorio considerato;
- COP %Centro Operativo Provinciale, coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati del CFVA;

- SOUP %Sala Operativa Unificata Permanente+, è la struttura destinata al coordinamento delle attività per il coordinamento dei mezzi aerei e le attività di protezione civile per il rischio incendi;
- SORI %Sala Operativa Regionale Integrata+, è la struttura destinata al coordinamento delle attività di Protezione Civile necessarie a fronteggiare tutte le emergenze.
- COM %Centro Operativo Misto+, è una struttura operativa pluricomunale che coordina i Servizi di emergenza e deve essere baricentrico rispetto ai Comuni;
- CCS %Centro Coordinamento Soccorsi+, costituito presso ogni Ufficio Territoriale del Governo (ex prefetture) una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. Esso è composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. I compiti del C.C.S. consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei Centri Operativi Misti (COM);
- PMA %Posto medico avanzato+;
- DI.COMA.C. %Direzione Comando Controllo+, rappresenta l'organo di coordinamento nazionale delle strutture di protezione civile nell'area colpita. Viene attivato dal Dipartimento della protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.
- Funzioni di supporto, costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. Le funzioni di supporto in campo nazionale sono attualmente 14: tecnico scientifica - pianificazione; sanità, assistenza sociale; mass media ed informazione; volontariato; materiali e mezzi; trasporti e circolazione - viabilità; telecomunicazioni; servizi essenziali; censimento danni, persone e cose; strutture operative; enti locali; materiali pericolosi; logistica evacuati - zone ospitanti e coordinamento centri operativi. A livello comunale sono complessivamente 9 e diventano 10 (integrate da %enti locali+) in caso di piano intercomunale.

Infine, appare importante evidenziare che gli elementi necessari per rendere efficace il Piano di Protezione Civile sono:

1. Aggiornamento periodico;
2. Attuazione di esercitazioni;
3. Informazione alla popolazione.

Normativa di riferimento

- Legge 8 dicembre 1970, n. 996 %Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità+

- DPR. 6 febbraio 1981, n. 66
- Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
- Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. %stituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso la Direzione Generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente+;
- Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - Legge quadro sul volontariato+;
- Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 %stituzione del Servizio Nazionale della protezione civile+;
- Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 %individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni+ (inserendo : Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica);
- L.R. n. 39/93 Í Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3+. (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini, regolarmente costituite al servizio regionale);
- DPR 613/94 %Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile (art. 10);
- D.Lgs. N° 112 . 31/03/1998 . %Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997+; (pubb. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 92 del 21/04/1998);
- Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227, articolo 2, comma 6°;
- DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11);
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione%nuove competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie generale n. 248 del 24 ottobre 2001);
- Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401) Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile
- LEGGE 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 dicembre 2002*);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

- Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 %Direttiva per il coordinamento delle strutture dell'assessorato regionale della difesa dell'Ambiente e dell'Ente Foreste della Sardegna+(che recepisce la Direttiva PCM 27/02/2004);
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006) - Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell'assetto organizzativo delle D.G. dell'ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al Servizio Protezione Civile e Antincendio della DG del CFVA;
- OPCM n. **3624** del 22/10/07; Decreto commissario delegato **n. 1 del 22.11.2007** e OPCM n. **3680** del 5/06/2008;
- Decreto commissariale n. 1 del 22 novembre 2007 e Manuale operativo;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile;
- Deliberazione n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell'assetto organizzativo della Direzione generale della Protezione Civile e modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali
- Legge 100 del 12 luglio 2012
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi (aggiornato).